

**STATUTO DELLA SOCIETA' "MONTEROSA 2000 S.P.A."**

\*\*\*\*\*

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1**

E' costituita una Società per azioni denominata  
"MONTEROSA 2000 S.P.A.".

**ARTICOLO 2**

La Società ha sede legale in Alagna Valsesia.

La Società ha sede secondaria in Gressoney La Trinitè.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è  
quello risultante dal libro dei soci.

**ARTICOLO 3**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050  
e può essere prorogata.

**ARTICOLO 4**

La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed  
interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo  
economico e sociale della Valsesia, potenzino e sviluppino le  
attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione  
del settore turistico-ricettivo.

A tal fine, a titolo esemplificativo, la Società potrà acqui-  
sire, in qualsiasi forma, allestire, gestire, costruire, am-  
pliare, attrezzare e migliorare impianti di trasporto a fune  
ed altresì dimettere, dare in locazione o in gestione impian-  
ti, infrastrutture ed immobili strettamente connessi al fun-

zionamento ed alla fruizione degli impianti medesimi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la

realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la

Società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente,

compreso il rilascio di garanzie reali e fidejussioni;

b) promuovere e pubblicizzare le sue attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni e marchi, direttamente o a

mezzo terzi.

Inoltre la Società potrà assumere partecipazioni in società capitali, già costituite o costituende, che abbiano oggetto

analogo a quello pattuito; nonché entrare a far parte o partecipare alla costituzione di enti, associazioni, consorzi ed in

genere di ogni tipo di organizzazione privata o pubblica, nazionale od estera, che per oggetto persegua scopi analoghi a

quelli pattuiti.

La Società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

E' esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto

qualsiasi forma e qualunque altra attività riservata esclusivamente alle imprese disciplinate dal Decreto Legislativo 1°

settembre 1983 n. 385. E' escluso l'esercizio delle attività

di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77.

E' escluso l'esercizio in forma professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1.

## **CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

### **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale deliberato ammonta a Euro 43.725.292,12 (quarantatremilionisettecentoventicinquemiladuecentonovantadue virgola dodici) per n° 846.733 (ottocentoquarantaseimilasettecentotrentatre) azioni da nominali Euro 51,64 cadauna, di cui sottoscritti e versati Euro 23.069.292,12 (ventitremilionisesantanovemiladuecentonovantadue virgola dodici), diviso in numero 446.733.= (quattrocentoquarantaseimilasettecentotrentatre) azioni da nominali Euro 51,64 (cinquantuno e sessantaquattro centesimi) cadauna.

L'assemblea straordinaria della società del giorno 28 gennaio 2016 ha deliberato di aumentare, a servizio della conversione del prestito obbligazionario "Monterosa 3,5% 2009-2016 convertibile" e del prestito "Monterosa 3,5% 2016-2020 convertibile" il capitale sociale di un importo massimo di euro 10.328.000,00 (diecimilionitrecentoventottomila virgola zero zero), mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo di 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie, da emettere esclusivamente in correlazione e nei limiti dell'esercizio del diritto di conversione riservato ai portatori delle obbligazioni dei predetti prestiti obbligazionari.

La deliberazione di aumento di capitale è irrevocabile sino al compimento delle operazioni di conversione. La conversione dovrà essere attuata nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento del prestito obbligazionario approvato dalla stessa assemblea.

#### **ARTICOLO 6**

La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a soggetti e/o enti pubblici e/o società a maggioranza assoluta pubblica.

Eventuali trasferimenti o eventuali sottoscrizioni che portino in minoranza la partecipazione complessiva detenuta da enti pubblici e/o da società a maggioranza assoluta pubblica sono inefficaci nei confronti della società.

#### **ARTICOLO 7**

Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel Libro dei Soci.

Così come pure il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel Libro dei Soci.

#### **ARTICOLO 8**

La titolarità delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

L'azionista che intenda trasferire a terzi diversi dai soci,

in tutto o in parte, le proprie azioni o anche solo diritti parziali su di esse, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti.

L'offerta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante l'indicazione del prezzo unitario di trasferimento, le condizioni di pagamento ed i dati di identità dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione il quale, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, la comunica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli azionisti iscritti nel Libro soci, i quali possono dichiarare di accettarlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita nei successivi 75 (settanta-cinque) giorni al Consiglio di Amministrazione.

Se gli azionisti che esercitano la prelazione sono più, le azioni o i diritti parziali sulle azioni vengono ripartiti fra tutti in proporzione del numero di azioni di rispettiva appartenenza, non essendo consentito che la prelazione si concluda con l'acquisto solo parziale delle azioni o dei diritti offerti.

#### **ARTICOLO 9**

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 secondo comma e seguenti

C.C.

#### **ARTICOLO 10**

I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La Società si riserva di esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge nei casi di mancato o ritardato pagamento delle quote.

#### **ARTICOLO 11**

La Società può a norma di legge emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2420 bis C.C.

#### **ARTICOLO 12**

In caso di aumento del capitale i titolari delle azioni alla data della deliberazione avranno sulle nuove azioni un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute con le modalità che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 13**

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

#### **L'ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 14**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 C.C. e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea ordinaria annuale deve essere convocata non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

#### **ARTICOLO 15**

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo della seconda eventuale convocazione.

Lo stesso avviso dovrà essere inviato entro il predetto termine, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun azionista, nell'indirizzo indicato sul Libro dei Soci, ovvero dovrà essere pubblicato, nello stesso termine, su un quotidiano a larga diffusione.

In alternativa alle formalità di cui sopra gli amministratori potranno convocare l'assemblea unicamente mediante invio dell'avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o

con posta elettronica certificata al recapito di posta elettronica certificata che ciascun socio e membro dell'organo di controllo avrà indicato, con che abbiano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ARTICOLO 16**

Ha diritto di intervenire all'assemblea ciascun azionista che abbia depositato almeno cinque giorni prima i propri certificati azionari presso la Società o presso la Banca eventualmente designata per questo scopo dal Consiglio di Amministrazione.

L'azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un altro soggetto, anche non socio, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 2372 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 17**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, o dal Consigliere più anziano di età.



Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli azionisti presenti.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestarne la validità.

#### **ARTICOLO 18**

L'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatta eccezione per l'assemblea di seconda convocazione che ha per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, per la quale vale il disposto di cui all'art.2369, quarto comma, C.C.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni inerenti la nomina dei liquidatori per le quali valgono le maggioranze di legge.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## ARTICOLO 19

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a sette, previa scelta dell'Assemblea e così nominati:

- uno congiuntamente dal Comune di Alagna Valsesia e di Riva Valdobbia, ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile;
- i restanti dall'Assemblea ordinaria della società, secondo le modalità qui di seguito indicate.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di competenza della stessa avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e così di seguito, secondo il numero di Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità di quoziente per l'ultimo dei Consiglieri da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si sia proceduto alla nomina con le modalità di cui al comma precedente e nel corso dell'esercizio vengano meno uno o

più Amministratori, i restanti Consiglieri e l'Assemblea, nell'ipotesi di cui all'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, devono cooptare e nominare un soggetto scelto tra quelli già indicati nella lista cui apparteneva l'Amministratore da sostituire.

Ove vengano a mancare i candidati già indicati nella lista cui apparteneva l'Amministratore da sostituire, dovrà essere convocata l'Assemblea perchè proceda all'integrazione del Consiglio, fatti salvi i principi di cui sopra.

In ogni caso i consiglieri designati dai soci pubblici locali non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato.

L'assemblea può deliberare la nomina di un Presidente Onorario della società scegliendo fra persone che abbiano, con la loro attività, acquisito particolari benemeritenze nei confronti della società. Al Presidente Onorario spetta di diritto la presidenza di ogni assemblea e la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

#### **ARTICOLO 20**

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma di legge, qualora non abbia trovato applicazione l'articolo precedente.

Tuttavia se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade

tutto il Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 21**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, quando non vi abbia provveduto l'assemblea.

Al Presidente possono essere attribuite deleghe operative, con delibera dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio potrà altresì nominare un Vice Presidente con compiti di sostituzione del Presidente in caso di assenza e/o di impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi.

Il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario, anche scelto all'infuori dei suoi componenti.

#### **ARTICOLO 22**

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

#### **ARTICOLO 23**

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, al recapito telefonico o all'indirizzo postale e/o elettronico che ciascun Consigliere e Sindaco avrà indicato, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con un telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo.

In difetto di tali formalità o termini il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi in carica.

#### **ARTICOLO 24**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede l'effettiva presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **ARTICOLO 25**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Può quindi compiere ogni atto di disposizione patrimoniale, senza alcuna limitazione, essendo di sua competenza quanto per legge non sia in modo tassativo riservato alla deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di nominare direttori, procuratori e mandatari in genere, stabilendone i poteri, le mansioni ed i compensi, nei limiti consentiti dalla legge.

#### **ARTICOLO 26**

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso determinato dall'assemblea al momento della nomina, nei limiti previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, può deliberare la corresponsione del compenso dell'Amministratore Delegato, se nominato, ai sensi dell'art.2389, 3° comma Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Tutti i consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

#### **ARTICOLO 27**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio.

La firma sociale spetta individualmente al Presidente e, con deliberazione del Consiglio, può essere conferita per determinati atti o categoria di atti ad altri membri del Consiglio stesso.

#### **ARTICOLO 28**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni solo ad uno dei suoi membri, nominandolo Am-

ministratore Delegato, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile e dalle vigenti norme di legge.

Non è ammessa la nomina di Comitati Esecutivi.

#### **ARTICOLO 29**

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare sui registri dei verbali e sono convalidate con la firma del Presidente delle riunioni e del Segretario.

#### **IL COLLEGIO SINDACALE**

#### **ARTICOLO 30**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinandone la retribuzione nei limiti previsti dalle norme di legge vigenti.

Non sono previsti gettoni di presenza per i membri del Collegio Sindacale.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

### **ARTICOLO 31**

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 settembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, oltrechè dalla relazione della gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

### **ARTICOLO 32**

Gli utili netti nell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente: il 5% alla riserva legale.

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica della rimanenza.

### **LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 33**

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dello Statuto:

- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;

- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o



diritti, o blocchi di essi;

- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.